



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 120 DEL 13 febbraio 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Progresso Group S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di demolizione di immobili abusivi - Importo a base d'asta: euro 368.883,20 - S.A. Comune di Licata -

PREC 252/18/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 125509 del 9 novembre 2017 presentata da Progresso Group S.r.l. relativamente alla procedura di gara in oggetto, nella quale l'istante contesta la legittimità dell'operato del seggio di gara, che ha chiesto le giustificazioni sulla congruità dell'offerta alle imprese che avevano proposto un ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del d. lgs. 50/2016, pur essendo prevista nel bando l'esclusione automatica delle offerte;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 21 dicembre 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

VISTO l'art. 97, comma 8, del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che la facoltà di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che il bando di gara richiamava espressamente l'art. 97, comma 8, del codice dei contratti e dai verbali di gara risulta che alla procedura in argomento sono stati ammessi e hanno presentato regolare offerta otto concorrenti;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 febbraio 2019

Il Segretario Maria Esposito